

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2954 del 25/06/2020
Oggetto	Pratica nr. 33634 del 2018 - Attivita' nr. 16 : AUTORIZZAZIONE - D.Lgs. 152/06 Art. 208 e s.m.i. - Rinnovo con modifica sostanziale dell'autorizzazione rilasciata con Det. n. 2604 del 29/07/2010 e ss.mm. per la prosecuzione dell'attività di recupero e autodemolizione (R13-R12-R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi alla ditta CUPOLA S.R.L. - sede legale e stabilimento ubicati in Via San Giuseppe, n.32, loc. Ponteghiara - 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3026 del 24/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque GIUGNO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 209 del 24/06/2003 e s.m.i. (disciplina V.F.U.);
- il D.Lgs. 49/2014 e s.m.i. (disciplina RAEE);
- il D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii. (disciplina tecniche/modalità di misura e monitoraggio della radioattività);
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.;
- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A +B);
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

PREMESSO:

- che la Provincia di Parma con Determinazione n. 2604 del 29/07/2010, ha rilasciato alla Ditta CUPOLA ROMANO (d.i.) (P.IVA: 01573770342), con sede legale e amministrativa in Via Patrioti n.71, Salsomaggiore Terme e sede impianto in loc. Ponteghiara di Salsomaggiore Terme, il rinnovo dell’Autorizzazione per la prosecuzione dell’attività di autodemolizione e recupero (R13-R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (precedente Det. 4419 del 18/10/2004 e successive modifiche) fino alla data del 20/07/2020 ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che la Provincia di Parma ha rilasciato la seguente modifica non sostanziali all’autorizzazione: Det. n.1292 del 24/05/2012 (che consente l’attività ausiliaria di demolizione veicoli non ricadenti nell’ambito del D.Lgs. n.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aoopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

209/2003 e smi, per un quantitativo annuo massimo pari a 500 t);

- che Arpae SAC Parma ha rilasciato la modifica con atto DET-AMB-2017-931 del 24/02/2017, sostituendo la prescrizione di cui al punto n° 5 d), relativa alle analisi delle acque dai piezometri installati presso l'insediamento, da effettuarsi tramite laboratorio certificato, anche privato, con cadenza trimestrale, previa comunicazione della data di campionamento di ogni singolo prelievo ad Arpae con 15 giorni di anticipo;
- che Arpae SAC Parma con Determinazione DET-AMB-2019-4239 del 16/09/2019 (successivamente rettificata con atto DET-AMB-2019-4332 del 19/09/2019) ha rilasciato la Volturazione dell'autorizzazione (Det. 2604/2010 e ss.mm.) per variazione di ragione sociale da Cupola Romano (P.IVA: 01573770342) a Cupola S.r.l. (cod. fisc. e P.IVA: 02914990342);

VISTO:

- che la Ditta CUPOLA ROMANO d.i. (P.IVA: 01573770342) con sede legale e impianto in Via San Giuseppe n.32 - 43039 Salsomaggiore Terme in data 15/11/2018 ha presentato ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione (rilasciata dalla Provincia di Parma con Det. n.2604 del 29/07/2010 e s.m.i.), acquisita al protocollo di Arpae SAC di Parma PG/2018/24304 del 15/11/2018,
 - che le modifiche ivi previste relative al recupero e gestione dei rifiuti sono le seguenti:
 - recupero giornaliero R4: 261 mc/giorno pari a circa 45 t/giorno;
 - recupero giornaliero R3: 30 mc/giorno, pari a 10 t/giorno;
 - recupero annuo R4: 65.270 mc/anno, pari a circa 11.153 t/anno;
 - recupero annuo R3: 6.700 mc/anno, pari a 2.000 t/anno;
 - recupero giornaliero R12: 30 mc/giorno, pari a circa 10 t/giorno;
 - recupero annuo R12: 6.700 mc/anno, pari a circa 2.000 t/anno;
 - variazione del quantitativo messo in riserva (R13): potenzialità massima complessiva istantanea R13: 1.358 mc, pari a 273 t; potenzialità massima complessiva annua R13: 30.142 mc/anno, pari a 4.863 t/anno;
 - introduzione di tipologie gestite in deposito preliminare (D15) per una potenzialità massima complessiva istantanea pari a 208 mc – 273 t; potenzialità complessiva annua pari a 1.540 mc/anno e 100 t/anno;
 - l'aumento previsto non comporterà particolari variazioni nel ciclo produttivo ma riguarderà l'aumento del turn-over dell'attività di recupero;
 - l'introduzione dei seguenti codici EER di rifiuti: 170802 (480 t/anno), 170604 (100 t/anno), 170603* (90 t/anno), 160601* (35 t/anno), 150110* (10 t/anno). 150106 (2.000 t/anno);
 - inoltre, sono allegate la Planimetria layout dell'impianto ed autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 in cui si dichiara che *"l'attività di cui alla scrivente non rientra in quelle a rischio di incidente rilevante, così come definite dalla normativa in materia (D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.)"*;
- che con nota prot. n. PG/2019/24657 del 20/11/2018 Arpae SAC di Parma ha trasmesso alla Ditta CUPOLA S.r.l. l'avvio del procedimento (L. 241/90 e s.m.i., art. 7 e 8) e, contestualmente, ha disposto la sospensione del procedimento stesso, in quanto il progetto di modifica comportava l'assoggettamento alla attività di cui ai punti 7.z.b) e 7.z.a) dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 e smi, per avviare la necessaria preventiva procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ("screening");
- in seguito alla conclusione positiva dello "screening", (Determinazione del dirigente del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna n.13891 del 29/07/2019, che prevede l'esclusione dalla ulteriore procedura di V.I.A.), in ottemperanza alla prescrizioni dello stesso, la Ditta ha presentato le integrazioni trasmesse dalla Ditta e acquisite al prot. Arpae PG/2019/160012 del 17/10/2019; queste ultime contengono:
 1. relazione di ottemperanza alle prescrizioni della Det. di Screening regionale;
 2. Planimetria scarichi idrici e Planimetria impianto stato di progetto, aggiornate;
 3. Relazione tecnica aggiornata contenente le seguenti modifiche:

- a. aggiunta operazione di recupero R12 al cod. EER 150106 (quantità annua 2.800 t/anno);
 - b. inserimento cod. EER di rifiuto: 170201 gestito con operazione R12 (150 t/anno),
 - c. inserimento operazione R12 (180 t/a) per il cod. EER di rifiuto: 150102, oltre a R13 già autorizzato,
 - d. inserimento operazione R12 (800 t/a) per il cod. EER di rifiuto: 150103, oltre a R13 già autorizzato,
4. Allegato 3 - Scheda riassuntiva gestione rifiuti, aggiornata; sono rimodulate le quantità dei seguenti codici EER di rifiuti di nuova introduzione: 170802 (500 t/anno, R13), 170604 (90 t/anno, R13), 170603* (90 t/anno, D15), 160601* (40 t/anno, R13), 150110* (15 t/anno, D15), 170201 (150 t/anno, R12);
 5. documentazione completa di Valutazione del rischio incendio (rev. 00 – aprile 2018);
 6. comunicazione in merito all'avvenuta volturazione della ragione sociale del proponente;
- le successive integrazioni trasmesse dalla Ditta in seguito alla I seduta della Conferenza di Servizi del 22/11/2019 e alla richiesta formalizzata da Arpae SAC con nota PG/2020/894 del 07/01/2020, pervenute in data 10/02/2020 e acquisite al prot. Arpae PG/2020/20516 del 10/02/2020; queste ultime contengono:
1. autorizzazione allo scarico di acque domestiche e meteoriche in pubblica fognatura del 18/06/2005, rilasciata dal Comune di Salsomaggiore Terme a "Cupola Romano";
 2. completamento documentazione mancante rispetto alla modulistica Arpae di domanda di Rinnovo/Modifica Autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
 3. autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 in cui si presenta dichiarazione di invarianza relativamente alle matrici scarichi idrici e rumore, con la seguente precisazione sulle emissioni in atmosfera: *"non sono presenti lavorazioni e attrezzature che danno origine ad emissioni in atmosfera. La presso-cesoia presente a servizio dell'attività è rientrante nelle casistiche delle scarsamente rilevanti in quanto la potenza è di 162 kW"*;
 4. procedure di Certificazione della cessazione qualifica di rifiuto ("end of waste"), ai sensi dei Regolamenti comunitari Reg. Ue 333/2011 e Reg. Ue 715/2013;
 5. Planimetria aggiornata (Tav. 1 - rev. dicembre 2019), con indicazione aree dedicate a stoccaggio di rifiuti e quelle dedicate a stoccaggio materie recuperate ("end of waste");
 6. Allegato 3 - Scheda riassuntiva gestione rifiuti, aggiornata (eliminazione refusi); si conferma la presenza fra i codici EER di rifiuti in ingresso all'impianto: 120101, 120102, 120103, 120104, nonché del cod. 160104*, per i quali si confermano i quantitativi già autorizzati;
 7. procedure per il controllo e la sorveglianza radiometrica e la nomina dell'esperto qualificato;
 8. ricevuta presentazione di SCIA al SUAP competente relativa all'adeguamento dei presidi di prevenzione incendi in ottemperanza ai disposti del DM 01/07/2014;
- la nota di ulteriori chiarimenti (relativi a: rettifica foglio/mappali impianto e conferma delle coordinate e superficie attuale, al netto delle aree verdi, dell'impianto), nonché imposta di bollo per rilascio del provvedimento, trasmessa dalla Ditta in data 08/06/2020 e acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. n. PG/2020/81785 del 08/06/2020;

CONSIDERATO CHE:

- con nota PG/2019/171903 del 07/11/2019 Arpae SAC ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi decisoria (L. 241/90 e s.m.i. artt. 14 e 14-ter) la quale si è tenuta nella seduta del 22/11/2019 (la seconda seduta è stata convertita in richiesta di pareri a seguito delle misure messe in atto per decreto DPCM e Ordinanze regionali per fronteggiare l'emergenza sanitaria "Covid-19"); i Verbali della Conferenza di servizi sono allegati quale parte integrante al presente atto (Allegato 1);
- in istruttoria sono emerse le seguenti modifiche: stralcio dell'operazione di recupero R3 per i rifiuti da imballaggi in carta e plastica;

VISTI:

i seguenti pareri acquisiti da parte degli Enti competenti:

- il parere igienico-sanitario favorevole espresso dall'AUSL Str. Organiz. Terr. di Parma con nota prot. n.14234 del 02/03/2020, acquisita al prot. Arpae PG/2020/33615 del 02/03/2020, che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato n.2);
- parere favorevole di conformità urbanistica, nonché relativo alle matrici ambientali scarichi, rumore, rifiuti e attività insalubri, con prescrizioni emesso dal Comune di Salsomaggiore Terme con nota prot. n.6224/VI-9 del 03/03/2020 e acquisito al prot. Arpae PG/2020/45209 del 24/03/2020, che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato 3);
- il parere del Comando Provinciale di Parma dei Vigili del Fuoco nota prot. n.4939 del 14/04/2020, acquisito al prot. Arpae PG/2020/55729 del 16/04/2020, che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato n.4);
- relazione tecnica emessa da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma con nota prot. PG/2020/54457 del 14/04/2020, con la quale esprime nulla osta al progetto di rinnovo con modifiche, subordinatamente a determinate considerazioni e prescrizioni, relativamente alle matrici: recupero rifiuti, acque sotterranee, emissioni in atmosfera, rumore, che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato n.5);

CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici:

l'autorizzazione allo scarico di acque domestiche e meteoriche in pubblica fognatura del 18/06/2005, rilasciata dal Comune di Salsomaggiore Terme alla ditta "Cupola Romano", come anche dichiarato dalla Ditta nel corso della Conferenza dei Servizi del 22/11/2019;

che nella documentazione integrativa del 10/02/2020 alla documentazione di rinnovo art. 208, sopra richiamata, con autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 la ditta dichiara "...l'invarianza delle matrici scarichi idrici...";

CONSIDERATO, per la matrice emissioni in atmosfera:

che la Ditta ha dichiarato con nota acquisita a protocollo Arpae n. PG/2020/20516 del 10/02/2020 che "con autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, la seguente precisazione sulle emissioni in atmosfera: *"non sono presenti lavorazioni e attrezzature che danno origine ad emissioni in atmosfera. La presso-cesoia presente a servizio dell'attività è rientrate nelle casistiche delle scarsamente rilevanti in quanto la potenza è di 162 kW"*;

(...)

CONSIDERATO, altresì, per la matrice recupero rifiuti:

- che con nota PG/2019/194060 del 18/12/2019 Arpae SAC Parma ha accettato l'Appendice n.1 del 23/10/2019 (ricevuta da Arpae il 07/11/2019) alla polizza fidejussoria n.05009021395347 con la quale è stata volturato il contraente (Cupola Srl), il beneficiario (Arpae) e aggiornato l'atto di autorizzazione di riferimento;
- che i dati totali di sintesi riportati in relazione tecnica Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest del 14/04/2020 (allegato n.5) a pagg. 4 e 5 sono tratti dai totali in tabella Allegato 3 di cui alle integrazioni della Ditta del 10/02/2020 ma, in seguito a verifica di dettaglio e confronto ulteriore con Arpae A.P.A.O. è emerso che questi dati sono da ritenersi da rettificare e quindi da sostituire secondo il seguente prospetto e spiegazione:
 - **tonnellate/anno in R4 e R12: 15.896 t/anno** (infatti nelle 18.071 t/anno sono comprese le 150 t/anno del cod. EER 170201 (solo R12) e le 2.175 t/anno del cod. EER 150101 (solo R13));
 - **tonnellate anno in R13: 4.740 t/anno** (comprensivo delle 2.175 t/anno del cod. EER 150101);

- **potenzialità massima istantanea in R13: 240 t; a questa si sommano 16 t in D15;**
 - **potenzialità massima istantanea in R13 prima del recupero: 125,4 t - infatti nelle 155 t sono comprese le 10 t del cod. EER 170201 (autorizzato solo per R12) e le 10 t istantanee del cod. EER 150101 (sola R13).**
- che la Ditta CUPOLA S.r.l. alla data del 14/05/2020 risulta iscritta (con scadenza al 18/11/2020) all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
- la Ditta CUPOLA S.r.l. con nota del 08/06/2020 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2020/81785 del 08/06/2020 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico modifica A.U. Art. 208 con rinnovo"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01192074037222 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;

DETERMINA

DI RILASCIARE il RINNOVO e contestuale MODIFICA SOSTANZIALE dell'Autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione n.2604 del 29/07/2010 e successive modifiche, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte quarta, fino alla data del 20/07/2030, alla ditta:

Ragione Sociale:	CUPOLA S.r.l.
Codice Fiscale:	02914990342
Sede Legale	Via San Giuseppe, n.32, loc. Ponteghiera – 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Sede operativa:	Via San Giuseppe, n.32, loc. Ponteghiera – 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Rappresentante Legale:	Romano Cupola
Responsabile Tecnico:	Romano Cupola
per la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13) e il trattamento di recupero (R4) di rifiuti pericolosi - attività di autodemolizione di Veicoli Fuori Uso (VFU) e la messa in riserva (R13) e il recupero (R12 e R4) di rifiuti non pericolosi (rottami metallici ferrosi e non ferrosi, legno, plastica, carta) e messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi, come di seguito individuato	
Riferimenti Catastali	Comune di Salsomaggiore Terme, Foglio 12, particella 296, sub 1
Coordinate	4.965.374 N - 1.580.296 E

Superficie (escluse aree verdi)	5.262 mq
---------------------------------	----------

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

per la matrice emissioni in atmosfera:

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandolo al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5) e 14) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2020/54457 del 14/04/2020 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018, parte integrante della stessa relazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 5), mantenendo a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante il rispetto dei limiti di legge.

per la matrice rifiuti:

1. possono essere conferiti e trattati i rifiuti veicoli fuori uso 160104* secondo le modalità e le quantità indicate nelle seguenti tabelle:

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero (All. C Parte IV D.Lgs. 152/06 smi)	capacità massima istantanea, prima del trattamento (t)	capacità massima annua di recupero (t/anno)	capacità massima giornaliera di recupero (t/giorno)
160104*	veicoli fuori uso (VFU)	R13 - R4	6,4 t – 87,8 mc (6 unità)	350 t/anno – 2.500 mc (292 unità)	3,5 t/g – 22,3 mc/g

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) autoveicoli annualmente trattabili: 350 t, pari a 2.500 mc e a circa n° 292 autovetture;
 - b) potenzialità giornaliera di trattamento: 3,5 t pari a 22,3 mc;
 - d) capacità massima istantanea di deposito di automezzi prima del trattamento: 6,4 t pari a 87,8 mc e n° 6 autoveicoli;
- 1.1. il ritiro dei VFU e l'attività di gestione dei veicoli fuori uso deve essere espletata nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 24/06/2003 n. 209 smi, con particolare riferimento alle disposizioni relative alle fasi di raccolta, trattamento e recupero indicate dagli artt. 5, 6 e 15 commi 7, 8 e 9 e dagli allegati n. 1, 2 e 3;
 - 1.2. lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività, le operazioni di messa in sicurezza dei VFU, di autodemolizione e le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nel rispetto delle indicazioni operative stabilite al punto 4 dell'Allegato I del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i.;
 - 1.3. le fasi di gestione/trattamento dei veicoli fuori uso, oltre alle indicazioni operative stabilite dall'Allegato I al D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i., dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 1.3.1. gli autoveicoli conferiti all'impianto potranno sostare prima delle operazioni di "messa in sicurezza" ex art. 6 comma 1 lett. b) D.Lgs. 209/03 s.m.i., in fila semplice, senza alcuna sovrapposizione (accatastamento), nell'apposita area di parcheggio che dovrà essere delimitata con opportuna

segnaletica. È vietato il deposito di veicoli non ancora assoggettati alla fase di “messa in sicurezza” in aree diverse;

- 1.3.2. le operazioni di “messa in sicurezza” del veicolo dovranno essere effettuate al più presto e comunque entro 7 giorni, dopo la cancellazione dal PRA, quest’ultima da effettuarsi entro i termini previsti dall’art. 5 comma 8 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i.;
- 1.4. il cumulo massimo di autoveicoli in deposito dopo la messa in sicurezza, 3 file e comunque non superiore di ½ scocca del limite massimo di altezza della barriera perimetrale; l'accatastamento delle carcasse non deve superare in altezza le opere di mitigazione visiva a verde insistenti lungo il perimetro;
- 1.5. la cessione delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 dell’art.15 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e smi;
- 1.6. nelle aree di deposito dei veicoli bonificati possono essere depositate esclusivamente carcasse di veicoli per i quali si deve dimostrare in ogni momento l’avvenuta bonifica e messa in sicurezza;
- 1.7. l’impianto deve essere interamente recintato e protetto da apposita barriera di protezione ambientale perimetrale “a verde”, e dotato di cancello carrabile e presentare una viabilità interna in grado di consentire una buona operatività dei mezzi. Deve essere garantita la manutenzione della barriera perimetrale al fine di preservarne nel tempo la funzionalità;
- 1.8. è vietato l’incenerimento in loco di qualsiasi materiale e/o rifiuto; il centro deve essere dotato di opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- 1.9. “può essere effettuata attività di demolizione veicoli non ricadenti nell’ambito del D.Lgs. n. 209/2003 e smi, per un quantitativo annuo massimo pari a 500 tonnellate”; tale attività deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - il quantitativo massimo di rifiuti presenti contemporaneamente presso l’impianto non deve subire alcun aumento;
 - le singole fasi di demolizione devono essere eseguite secondo le stesse modalità dei veicoli ricadenti nell’ambito d’applicazione del D.Lgs. n. 209/2003 e s.m.i., senza causare alcuna modifica dell’impatto sull’ambiente, in particolare per quanto riguarda le emissioni sonore;
- 1.10. dovrà essere tenuto presso l’impianto, a disposizione degli Organi di vigilanza e controllo: il registro relativo alla radiazione dei veicoli fuori uso, nonché una relazione firmata dal responsabile tecnico, che deve sintetizzare i seguenti dati riferiti all’anno precedente:
 - il numero dei veicoli trattati nel corso dell’anno precedente (con il corrispettivo dato in peso);
 - dati quantitativi dei rifiuti ritirati (esclusi i veicoli), suddivisi per codice EER;
 - dati quantitativi di produzione e destinazione dei rifiuti prodotti, con elenco dei soggetti destinatari;
 - opere di manutenzione seguite sulla barriera verde perimetrale atte a mantenere la sua efficacia;

2. Possono essere ritirati per la messa in riserva con eventuale cernita (R13) ed eventuale recupero (R4 - R12) mediante operazioni di cernita, selezione, cesoiatura o pressatura meccanica i seguenti rifiuti:

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero (allegato C parte IV D.Lgs. 152/06 smi)	Capacità max istantanea stoccaggio (t)	Capacità max annua stoccaggio e potenzialità di recupero (t/anno)
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 - R4	10	10
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi	R13 - R4	20	100
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13 - R4	10	10
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	R13 - R4	2	2

150104	Imballaggi metallici	R13 - R4	10	798
160106	Veicoli fuori uso non contenenti sostanze pericolose	R13 - R4	10	550
160117	Metalli ferrosi	R13 - R4	6	700
160118	Metalli non ferrosi	R13 - R4	0,5	1
160122	Componenti non specificati altrimenti	R13 - R4	1	10
170401	Rame, bronzo, ottone	R13 - R4	2	50
170402	Alluminio	R13 - R4	5	400
170403	Piombo	R13 - R4	0,5	4
170404	Zinco	R13 - R4	0,2	1
170405	Ferro e acciaio	R13 - R4	10	7.475
170406	Stagno	R13 - R4	0,2	1
170407	Metalli misti	R13 - R4	8	200
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13 - R4	0,5	2
191202	Metalli ferrosi	R13 - R4	5	200
191203	Metalli non ferrosi	R13 - R4	0,5	2
200140	Metalli	R13 - R4	10	1.475
		<i>Tot.</i>	<i>111,4</i>	<i>11.991</i>

170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13	35	500
170604	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	R13	7	90
160601*	Batterie al piombo	R13	15	40
		<i>Tot.</i>	<i>57</i>	<i>630</i>

170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	D15	8	90
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	D15	8	15
		<i>Tot.</i>	<i>16</i>	<i>105</i>

160103	Pneumatici fuori uso	R13	6	40
		<i>Tot.</i>	<i>6</i>	<i>40</i>

160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13	1	5
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce	R13	0,5	2

	160215			
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13	3	6
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13	1	7
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13	10	20
		<i>Tot.</i>	15,5	42

200101	Carta e cartone	R13	30	1.700
150101	Imballaggi in carta e cartone	R13	10	2.175
		<i>Tot.</i>	40	3.875

150102	Imballaggi in plastica	R13 - R12	4	180
200139	Plastica	R13	2	5
160119	Plastica	R13	0,5	10
		<i>Tot.</i>	6,5	195

150107	Imballaggi in vetro	R13	100	100
160120	Vetro	R13	4	10
191205	Vetro (dal trattamento meccanico di rifiuti)	R13	5	10
200102	Vetro (da raccolta differenziata di rifiuti urbani)	R13	10	20
		<i>Tot.</i>	119	140

150103	Imballaggi in legno	R13 - R12	10	800
170201	Legno	R12	10	150
		<i>Tot.</i>	20	950

150106	Imballaggi misti	R13 - R12	10	2.775
--------	------------------	------------------	----	-------

Tabelle riassuntive quantitativi di rifiuti gestiti in R13, D15, R4, R12:

capacità complessiva di messa in riserva e deposito preliminare	Capacità istantanea (t)	Potenzialità annua (t/anno)
---	--------------------------------	------------------------------------

- R13 esclusivo (<i>pericolosi e non pericolosi</i>)	240	4.740
- R13 prima del successivo recupero R12	24	3.755
- R13 prima del successivo recupero R4 (rifiuti metallici):	111,4	11.991
- R13 VFU:	10	550
capacità complessiva di deposito preliminare D15	16	105

potenzialità massima complessiva di recupero	Potenzialità giornaliera (t/giorno)	Potenzialità annua (t/anno)
- R12:	34	3.905
- R4 rifiuti metallici:	152,7	11.991
- R4 VFU:	5,5	350
TOTALE COMPLESSIVA (R4-R12)	192,2 t/giorno	16.246 t/anno

nel rispetto delle seguenti condizioni:

2.1 deve essere effettuato il controllo radiometrico, all'ingresso dell'impianto, mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., secondo le modalità previste dallo stesso D.Lgs. 230/1995 e secondo le prescrizioni di cui al punto n.2 della nota Arpae A.P.A.O. PG/2020/54457 del 14/04/2020 (Allegato 5);

2.2 l'effettuazione dell'attività di recupero **R4** e la cessazione della qualifica di "rifiuto" del materiale ottenuto, sono subordinate al rispetto dei seguenti criteri:

2.2.2 per i rottami di ferro, acciaio, alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rispetto di quanto disposto e dei criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio UE n. 333/2011/UE, in particolare per quanto concerne:

- i controlli analitici semestrali e la conservazione dei verbali di prelievo e dei rapporti di prova;
- le dichiarazioni di conformità;
- la gestione della qualità;
- esclusione dalla possibilità di trattamento di rifiuti contenenti assenza di oli minerali in quantità tali da dare origine a sgocciolamenti;

2.2.3 per i rottami di rame e leghe di rame, rispetto di quanto disposto e dei criteri stabiliti dal regolamento della Commissione UE n. 715/2013 del 25/07/2013, in particolare per quanto concerne:

- i controlli analitici semestrali e la conservazione dei verbali di prelievo e dei rapporti di prova;
- le dichiarazioni di conformità;
- la gestione della qualità;
- esclusione dalla possibilità di trattamento di rifiuti contenenti assenza di oli minerali in quantità tali da dare origine a sgocciolamenti;

2.2.4 per i rifiuti costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe, non rientranti esplicitamente nei sopracitati Regolamenti Comunitari, ma contemplati alla tipologia 3.2 del DM 05/02/98 s.m.i. (a titolo esemplificativo i codici EER: 160118, 170403, 170404, 170406, 170407), le operazioni di recupero dovranno prevedere l'applicazione dei disposti del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., Allegato 1, Suballegato 1 punto 3.2.3 e dovrà essere tenuta documentazione comprovante quanto sopra. Altresì, si richiede di trasmettere un'appendice alle procedure di recupero predisposte ai sensi dei Regolamenti comunitari stessi, estendendola anche per

tali rifiuti di metalli. Questo ai sensi dell'Art. 184-ter comma 3 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., con particolare riferimento ai requisiti elencati alle lettere a), b), c), d), e) - come indicazione delle norme di prodotto rispettate (es. norme Uni), sistema di gestione interno, schema di dichiarazione di conformità - per attestarne la cessazione della qualifica di rifiuto;

2.2.5 i materiali derivati dalle operazioni di recupero, così detti fine vita rifiuto, dovranno essere posti in deposito in modo tale che gli stessi non subiscano degradazioni o contaminazioni che ne pregiudichino la qualifica raggiunta; il quantitativo presente istantaneamente dovrà essere compatibile con le dimensioni del contenitore o della baia di deposito e lo sviluppo in altezza non potrà mai superare le opere di mitigazione visiva a verde insistenti lungo il perimetro;

3. In aggiunta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni particolari:

- 3.1. entro 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:
 - indicazione degli estremi del presente Atto;
 - indicazione del beneficiario che è: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
 - scadenza: il 20/07/2032;
 - importo: euro 442.112,00 (euro quattrocentoquarantaduecentododici//00), fatte salve le riduzioni previste dalla L. n.1 del 24 gennaio 2011;
- 3.2. l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna. Fino a tale data non potranno essere messe in atto le modifiche rispetto alla previgente autorizzazione;5
- 3.3. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 3.4. "gli eventuali rifiuti speciali e/o quelli ordinari dovranno essere opportunamente stoccati e conferiti esclusivamente a trasportatori, recuperatori e smaltitori autorizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. I siti di stoccaggio dovranno essere opportunamente mascherati ove il rifiuto sia ingombrante e adeguatamente impermeabilizzati onde evitare percolazioni di qualunque tipo nei suoli (Val.S.A.T. PSC Salsomaggiore Terme)";
- 3.5. la Ditta potrà trattare tramite l'impianto esclusivamente i rifiuti elencati in Autorizzazione (punti 1. e 2.);
- 3.6. la Ditta dovrà verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti che intende trattare;
- 3.7. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenti nella voce descrittiva la frase "*diversi da...*") per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione dell'impianto e presa in carico, la non pericolosità;
- 3.8. nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà esserne data comunicazione al produttore, all'Autorità competente ove ha sede lo stesso e ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- 3.9. potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;

- 3.10. i rifiuti in ingresso dovranno essere stoccati per categorie omogenee in aree dedicate con adeguata cartellonistica e separati dalle aree dedicate ai rifiuti trattati;
- 3.11. le fasi di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti ivi conferiti possono avvenire in cumuli posti all'interno di baie o in contenitori fuori terra; in entrambi i casi dovranno essere posti dei cartelli indicanti i codici EER presenti;
- 3.12. in ottemperanza alla Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019, le fasi di messa in riserva non potranno protrarsi oltre 6 mesi, mentre le fasi di deposito preliminare non potranno protrarsi oltre 12 mesi;
- 3.13. i rifiuti in ingresso all'impianto per i quali è autorizzata la sola operazione di messa in riserva dovranno provenire direttamente dal produttore iniziale e non da detentori terzi, già a loro volta autorizzati o iscritti per l'espletamento del solo R13, in ottemperanza ai disposti dell'allegato C alla parte 4^a del D.Lgs. 152/06 s.m.i. che vietano l'avvio alla fase di messa in riserva un rifiuto già proveniente da un R13;
- 3.14. Qualora siano conferiti all'impianto rifiuti urbani differenziati provenienti direttamente dalla raccolta porta a porta, quindi senza possibilità di respingimento da parte della destinatario, occorre che sia preventivamente predisposta una piattaforma per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali eventualmente presenti in modo indebito nei rifiuti urbani in ingresso e separati al momento della verifica visiva che precede la messa in riserva. L'ubicazione di detta piattaforma dovrà essere evidenziata in planimetria;
- 3.15. I rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero quali R4 ed R12 compatibili tra loro possono essere messi in riserva nella medesima baia o nello stesso contenitore; anche in questo caso dovranno essere posti dei cartelli indicanti i codici EER presenti;
- 3.16. preso atto delle altezze cumuli fissati in relazione tecnica della Ditta, nonché nella relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma, tutti i cumuli di materiali infiammabili devono rispettare l'altezza massima di 3 m (in applicazione della Circolare Ministeriale prot. n.1121 del 21/01/2019) e rispetto a quanto condiviso in sede di Conferenza di Servizi in data 22/11/2019, in presenza anche del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco;
- 3.17. il deposito dei rifiuto, sia ritirato che prodotto, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia e della pezzatura nelle apposite aree, individuate nella planimetria presentata unitamente agli atti della domanda di rinnovo, opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori del materiale stoccato e dotate di tutte le strutture che consentano per tipologia di evitare ogni inconveniente ambientale e/o igienico sanitario dovuto anche a cause naturali ed imprevedibili. Eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione;
- 3.18. i rifiuti derivati da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – per i quali è accordata la sola messa in riserva "R13" - non debbono contenere fluidi; sono pertanto esclusi a titolo di esempio frigoriferi di qualsiasi tipologia, congelatori e surgelatori, condizionatori, climatizzatori, distributori e dispenser di cibi e bevande refrigerate, televisori e monitor di computer. Detti rifiuti dovranno essere messi in riserva separatamente per ogni singolo codice EER all'interno di contenitori a tenuta e coperti, se posti in esterno;
- 3.19. i rifiuti RAEE provenienti da settori privati, commerciali, industriali e di servizio potranno essere conferiti allo stabilimento esclusivamente con formulario di identificazione rifiuto (FIR). L'impianto riveste nella filiera il ruolo di impianto di destino finale dove si effettuano le operazioni di recupero dei RAEE;
- 3.20. I rifiuti RAEE provenienti dalla filiera della grande distribuzione organizzata, cosiddetta GDO, nonché dalla filiera degli installatori/riparatori di apparecchi, potranno essere conferiti tramite trasportatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 3 bis presso il medesimo stabilimento della ditta con regolare documento di trasporto semplificato, ex allegato 2 del D.M. 65/2010 e successivi decreti attuativi ministeriali; l'impianto riveste nella filiera il ruolo di "luogo di raggruppamento" per conto dei distributori/installatori/riparatori per tutti i tipi di raggruppamenti previsti dalla norma attuativa;
- 3.21. Indipendentemente dalla loro provenienza i RAEE ivi conferiti dovranno successivamente essere avviati a ditte autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla gestione dei rifiuti RAEE esclusivamente

con formulario identificazione rifiuto (FIR);

- 3.22. Pertanto, qualora l'impianto funga da raggruppamento RAEE per conto dei GDO o di installatori o di riparatori ai fini della conservazione della tracciabilità del rifiuto in tutte le fasi di ingresso, gestione e uscita presso l'impianto è previsto che:
- i rifiuti arrivano accompagnati con documentazione di cui all'allegato n. 2 del D.M. 65/2010 dai punti vendita o dagli esercizi commerciali e sono registrati sullo schedario semplificato, ex allegato 1 D.M. 65/2010, che funge da registro di carico e scarico;
 - esce dallo stabilimento con destinazione impianti autorizzati con il F.I.R.;
 - accompagnato anche dalle copie conformi delle pagine di schedario Allegato 1 ad esso corrispondenti;
 - le pagine di schedario vengono "chiusure" apponendo il riferimento del FIR di uscita del rifiuto;
 - tutta la documentazione di seguito elencata deve essere conservata per cinque anni, ai fini della tracciabilità del rifiuto:
 - gli allegati 2 dei RAEE in ingresso;
 - gli allegati 1 dello schedario semplificato, su ciascuno dei quali è riportato il riferimento del trasporto in uscita associato al F.I.R.;
 - i F.I.R. di uscita dei rifiuti.
- 3.23. I rifiuti prodotti dall'attività aziendale dovranno essere posti in deposito temporaneo in baie o contenitori dedicati, separatamente dai rifiuti conferiti; inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le tempistiche di cui all'art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 smi; in proposito; si fa particolare menzione ai rifiuti di natura gassosa derivati dalle operazioni di messa in sicurezza dei circuiti di condizionamento dei veicoli fuori uso;
- 3.24. i rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi;
- 3.25. presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e dell'ulteriore vigente legislazione in materia di radiazione dei veicoli fuori uso;
- 3.26. devono essere rispettate le indicazioni di divieto di miscelazione contenute nell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006;
- 3.27. dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti; la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 3.28. sui piezometri ubicati nell'insediamento dovranno essere eseguite dalla Ditta titolare del presente atto per il tramite di laboratorio certificato/accreditato, anche privato, opportune indagini analitiche con cadenza semestrale, previa comunicazione della data di campionamento di ogni singolo prelievo ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare eventuali contro-analisi. Le analisi dovranno comunque comprendere il controllo di: idrocarburi totali, COD, pH, conducibilità, Fe, Cu, Zn, Ni, Pb e Cr^{VI}. Gli eventuali risultati anomali riscontrati dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae A.P.A.O. via PEC; Arpae, nell'ambito degli eventuali controlli in contraddittorio, potrà stabilire a suo insindacabile giudizio i parametri da indagare e particolari tipologie di analisi e di controllo, che dovranno comunque comprendere il controllo di idrocarburi disciolti o emulsionati e oli minerali;
- 3.29. la frequenza ed i risultati delle indagini piezometriche, a partire dalla lettura iniziale (lettura 0) a suo tempo prodotta, devono essere segnalati su un apposito registro che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo presso l'impianto; dovrà essere prodotta e mantenuta a disposizione degli organi di controllo presso l'impianto, una relazione consuntiva che sintetizzi e commenti i risultati delle indagini piezometriche sulla qualità della falda;
- 3.30. per le operazioni di gestione dei rifiuti, il Responsabile della ditta deve attuare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previste dal documento

di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e devono essere programmate le misure di prevenzione conseguenti;

- 3.31. deve essere tenuto ed aggiornato il piano di gestione emergenze interno;
- 3.32. gli impianti, le macchine e le attrezzature nuove devono essere rispondenti al DPR 459/96 (regolamento Recepimento Direttiva Macchine);
- 3.33. la ditta deve rispettare i limiti di emissione acustica di cui all'art.2 del DPCM 14/11/97 in relazione alla zonizzazione acustica del territorio comunale adottata ai sensi della L.R. 15/2001;
- 3.34. gli accessi a terzi devono essere regolamentati con particolare riferimento ai rischi ambientali ed incidentali;
- 3.35. qualora si intendano accettare rifiuti conferiti da soggetti privati e non a carattere produttivo, il gestore dovrà predisporre un registro di carico/scarico rifiuti vidimato dalla Camera di Commercio ad uso esclusivo di rifiuti conferiti dai singoli cittadini privati dove riportare la data del conferimento, la tipologia del rifiuto, la quantità e gli estremi del documento di identificazione e del codice fiscale del conferente; il quantitativo di ogni singolo conferimento non potrà superare i 30 kg;
- 3.36. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
- 3.37. il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale, della normativa antincendio e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
- 3.38. di vincolare la gestione dell'impianto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e al progetto presentato e successivamente integrato:
 - a tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
 - alle vigenti norme di medicina del lavoro;
 - alle vigenti norme antincendio;
 - alle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
 - alla normativa in materia di tutela delle acque;
 - alla normativa in materia di inquinamento acustico;
 - alla normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
 - alla normativa vigente in materia di rifiuti;
 - al rispetto dei diritti di terzi;
- 3.39. sulla base dei contenuti della valutazione di impatto acustico si evidenzia il divieto di svolgere contemporaneamente le operazioni di movimentazione, di carico e di scarico dei rottami metallici (sorgente sonora S1) e di utilizzo della pressa per auto "Ariete" (sorgente sonora 2);
- 3.40. essendo l'attività della presente autorizzazione rientrante tra quelle soggette al D.M. 01/07/2014, dovranno essere mantenuti i presidi e le procedure predisposte dalla Ditta tramite apposita SCIA e previste dal citato decreto; l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicate dal DM n.151 del 01 agosto 2011 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata al mantenimento del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 3.41. la ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

DI AUTORIZZARE, ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
per la matrice scarichi idrici,

di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Salsomaggiore Terme prot. n..6224/VI-9 del 03/03/2020 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI INVIARE copia del presente atto: alla Ditta CUPOLA S.r.l., ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, all'AUSL Str. Organizz. terr.le di Parma - SIP e SPSAL, al Comune di Salsomaggiore Terme, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, EmiliAmbiente Spa per quanto di competenza;

DI REVOCARE, in quanto sostituita dal presente Atto, a far data dalla ricezione dello stesso, l'atto rilasciato dalla Provincia di Parma con Det. n. 2604 del 29/07/2010 e successiva modifica (DET-AMB-2017-931 del 24/02/2017) e voltura (DET-AMB-2019-4239 del 16/09/2019);

DI STABILIRE:

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7/8/1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC);
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- che il presente atto si compone dei seguenti allegati:
 1. Verbale seduta di Conferenza di Servizi del 22/11/2019;
 2. parere AUSL Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA (prot. n.14234 del 02/03/2020);
 3. parere del Comune di Salsomaggiore Terme prot. n..6224/VI-9 del 03/03/2020 e acquisito al prot. Arpae PG/2020/45209 del 24/03/2020;
 4. parere favorevole con prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma (prot. n.4939 del 14/04/2020);
 5. Relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma PG/2020/54457 del 14/04/2020, con allegato tecnico relativo alle emissioni in atmosfera.

G.M. Simonetti

Sinadoc n.33634/2018

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Conferenza di Servizi decisoria

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.)

Oggetto: Ditta CUPOLA S.r.l. - stabilimento ubicato in Comune di Salsomaggiore Terme, Via San Giuseppe n. 32 Loc. Ponteghiara

Procedimento di Modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica alla gestione (recupero) di rifiuti, di cui all'art. 208 (ex 210) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta

Verbale seduta I di venerdì 22 novembre 2019

Oggi venerdì 22 novembre 2019, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, c/o Palazzo della Provincia (secondo piano) in P.le Pace n. 1 a Parma, si è riunita la Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PG/2019/171903 del 07/11/2019, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
CUPOLA S.r.l.
Comune di Salsomaggiore Terme
AUSL Distretto di Fidenza - SISP e SPSAL
Arpae – Area Prevenzione ambientale Ovest - sede di Parma
Comando Provinciale dei VV.F. di Parma
Agenzia per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile - Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza - Ambito di Parma
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza
EmiliAmbiente S.p.a.

Alla seduta sono presenti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae - SAC di Parma - Area Prevenzione ambientale Ovest, sede di Parma, Servizio Territoriale (Arpae ST)	Giovanni Maria Simonetti Giovanni Saglia

Comando Provinciale di Parma dei Vigili del Fuoco	Vincenzo Giordano
CUPOLA S.r.l.	Fausto Cupola, <i>accompagnato dal consulente Sara Landi</i>

Risultano assenti, anche se regolarmente convocati con la nota sopracitata, i rappresentanti di: Comune di Salsomaggiore Terme, AUSL Distretto di Fidenza - SISP e SPSAL, EmiliAmbiente S.p.a., Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, Agenzia per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile.

La seduta ha inizio alle ore 11:10.

Arpae SAC Parma introduce la Conferenza premettendo che:

- l'istanza di modifica sostanziale in oggetto è stata presentata in data 15/11/2018 ed è stata sospesa perché soggetta alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conclusasi con Determinazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.13891 del 29/07/2019;
- la Ditta in data 17/10/2019 (PG/2019/160012) ha presentato integrazione di aggiornamento alla domanda iniziale, in seguito alle modifiche intercorse a fronte della procedura di "screening";
- la documentazione presentata contiene fra l'altro la verifica di ottemperanza alle prescrizioni dello Screening.

Cupola Srl chiede che l'istanza di modifica sostanziale sia considerata valida a fini del Rinnovo Autorizzazione di cui all'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. poiché, in alternativa, la Ditta dovrebbe presentare entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione stessa prevista per 20/07/2020 (cioè entro il 20/02/2020).

Arpae SAC Parma risponde che in linea di massima è possibile far confluire l'istruttoria di rinnovo in quella di modifica sostanziale in corso, ma fa presente che la domanda potrà valere anche come istanza di Rinnovo a condizione che la documentazione venga opportunamente completata in sede di integrazioni con i seguenti elementi:


- documentazioni e schede relative alle altre matrici coinvolte (scarichi idrici ed eventuali emissioni in atmosfera) con riferimento alle autorizzazioni settoriali già rilasciate e all'eventuale adeguamento alla normativa vigente;
- requisiti soggettivi al trattamento di rifiuti (verificare la completezza rispetto agli allegati alla documentazione Arpae ufficiale, di cui all'art. 208).

Arpae SAC Parma fa presente che nell'autorizzazione Det. 2604/2010 e successive modifiche non sono ancora state ricomprese le matrici scarichi idrici e, al momento, non risultano autorizzate eventuali emissioni in atmosfera. Relativamente agli scarichi si prende atto della Planimetria reti idriche, ma si chiede conferma dello stato autorizzativo degli scarichi in quanto nulla è stato dichiarato in merito, nemmeno in termini di invarianza.

La Ditta dichiara che il Comune di Salsomaggiore Terme ha autorizzato con atto n.2/2005 del 18/06/2005, di recente volturato a "Cupola S.r.l." con atto Prot. Gen. n.22187/MI.009 del 19/09/2019, lo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche.

Dall'attività non si originano emissioni in atmosfera da autorizzare.

Arpae SAC chiede se esistono attività anche secondarie o saltuarie come taglio al plasma o derivanti dall'uso di macchinari per la riduzione volumetrica. In particolare, si chiede se si possono originare emissioni dalla presso cesoia, la cisterna di gasolio.



 GMS U Cupola Landi

Arpae ST chiede i seguenti chiarimenti:

- non risulta dalla Planimetria l'individuazione delle aree dedicate allo stoccaggio dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto dopo il recupero; conseguentemente presentare una nuova planimetria aggiornata;
- a titolo informativo, al fine di uniformare le istruttorie tecniche e le prescrizioni rilasciate ad attività similari nel territorio di competenza, si chiede di descrivere le procedure adottate e presentare le certificazioni conseguite, al fine di attestare i requisiti previsti dai Regolamenti comunitari (Reg. Ue 333/2011 e Reg. Ue 715/2013) per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali prodotti dal recupero di ferro e acciaio, rame e loro leghe; si specifichi se con quale frequenza e modalità vengono effettuate analisi o controlli vari;
- sia nella relazione tecnica che nell'Allegato 3 - Schede riassuntive rifiuti gestiti risulta ancora richiesta l'operazione R3 per i rifiuti da imballaggi in carta e plastica.
- verranno condotte verifiche riguardo la necessità di autorizzare le emissioni della presso cesoia.

In riferimento a tutte le tipologie di rifiuti per i quali la Ditta rinnova l'intenzione di produrre materie prime secondarie ("end of waste") dal recupero di rifiuti R4, in applicazione di quanto previsto dall'art. 184-ter, comma 3, come recentemente novellato dalla legge 128/2019, sarà fatto salvo quanto già autorizzato.

Ogni variazione futura che comportasse nuove attività di recupero non già disciplinate dai regolamenti comunitari o da decreti ministeriali (quali il DM 05/02/98 smi), sarà soggetta a valutazioni "caso per caso" da parte della Autorità competente, tramite istruttoria tecnica di Arpae ST. Sulle autorizzazioni rilasciate "caso per caso" il Ministero, tramite ISPRA e avvalendosi delle agenzie territoriali (Arpae), effettuerà controlli a campione per verificare la rispondenza delle autorizzazioni e delle attività di recupero a quanto previsto dal citato art. 184-ter D.Lgs. 152/06 smi.

La Ditta conferma l'intenzione di voler ottenere materiali con cessazione di qualifica di rifiuto (e.o.w.) dal recupero R4 dei rifiuti metallici. l'operazione R3 già stralciata in sede di Screening trattasi di un refuso che sarà corretto nelle integrazioni.

Dichiara che viene attestata la cessazione della qualifica di rifiuto sui materiali metallici ferrosi e non ferrosi recuperati ai sensi dei Reg. Ue 333/2011 e Reg. Ue 715/2013, mediante controlli visivi e pesate effettuate analisi o controlli vari. Verrà fornita la relativa procedura.

Come affermato in sede di Screening, le emissioni della presso-cesoia sono sempre state considerate come scarsamente rilevanti in quanto la potenza è di 162 kW.


Vigili del Fuoco – L'attività autorizzata di deposito gasolio in cisternetta della capienza di 3 mc è soggetta alla normativa in materia di prevenzione incendi, per la quale è stato richiesto apposito rinnovo in data 26/07/2017.

Se durante l'istruttoria di rinnovo/modifica in corso venisse effettuato un sopralluogo presso l'impianto da personale del Comando, sarà cura fornirne l'esito alla Conferenza.

Relativamente all'attività di autodemolizione, si fa presente che il decreto DM 1 luglio 2014 prevede precisi adempimenti per gli impianti a partire da superfici superiori ai 3.000 mq. Sono previsti precisi tempi di adeguamento alle norme antincendio per gli impianti esistenti. La ditta dovrà verificare se soggetta a tali adempimenti e se ricadente in una delle casistiche di cui al citato DM 1/7/2014 dovrà presentare relazione contenente gli interventi di adeguamento e crono-programma coerente con le tempistiche previste dal citato decreto. Nel caso siano già trascorsi i termini di legge per l'adeguamento si ingiunge di provvedere agli interventi di adeguamento nei tempi tecnici strettamente necessari. Sempre in tal caso, la relazione dovrà essere presentata tramite SCIA al SUAP competente e per opportuna conoscenza in copia ad Arpae SAC Parma.

Restano ferme le prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a tutela dei lavoratori.

Arpae S.T. e Comando dei V.V.F. concordano nel prescrivere tempi di permanenza massimi di 6 mesi per i rifiuti messi in riserva o stoccati in attesa del recupero e altezze dei cumuli pari a 3 metri per tutti i materiali infiammabili, in applicazione della Circolare Ministeriale n.1121 del 21/01/2019.


Pagina 3 di 4

Arpae S.T. - Sempre in ottica di uniformazione delle autorizzazioni, si fa presente che è facoltà della Ditta, su richiesta esplicita, prevedere in autorizzazione il ritiro di rifiuti da privati cittadini, entro i limiti dei conferimenti "occasionalmente e saltuari", come definiti dall'art.193, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, previa predisposizione e tenuta di appositi registri indipendenti, anche in modalità telematica.

Riguardo lo stoccaggio provvisorio dei gas estratti dalle auto bonificate si ricorda che si tratta di rifiuto e dovrà essere quantificato tramite pesatura, registrato e successivamente inviato a recupero/smaltimento almeno una volta all'anno.

La Conferenza, in conclusione, chiede le seguenti integrazioni:



1. autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura e relativo atto di Voltura, emessi da parte del Comune di Salsomaggiore Terme;
2. dovrà essere presentata ogni altra documentazione esplicitamente prevista dalla modulistica Arpae vigente per completare la domanda di rinnovo autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 12;
3. procedure di certificazione in base alle quali la Ditta attesta la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dei Regolamenti comunitari Reg Ue 333/2011 e Reg. Ue 715/2013;
4. per tutte le tipologie di rifiuti sottoposti a recupero R4, identificazione delle aree deputate allo stoccaggio delle materiali recuperati che hanno cessato la qualifica di rifiuto ("end of waste") e conseguente aggiornamento della Planimetria, firmata da tecnico abilitato;
5. Allegato 3 – Schede riassuntive rifiuti gestiti aggiornato, sulla base dello stralcio delle operazioni R3 per i codici EER di rifiuti in carta e plastica (15.01.01 e 15.01.02), per i quali durante lo screening si è deciso di lasciare l'autorizzazione alla sola messa in riserva "R13";
6. verifica di assoggettabilità al DM del 01/07/2014, se necessaria in seguito a tale verifica dovrà essere presentata Relazione puntuale di adeguamento alle norme antincendio, con crono-programma degli interventi di adeguamento, coerente coi requisiti e coi tempi massimi di adeguamento previsti dal decreto attuativo DM 01/07/2014 o nei tempi tecnici strettamente necessari. In tal caso la relazione dovrà essere presentata tramite SCIA al SUAP competente e per opportuna conoscenza in copia ad Arpae SAC Parma.



Arpae SAC Parma richiederà formalmente integrazioni alla Ditta sospendendo i tempi istruttori del procedimento, fino alla presentazione delle stesse; dopodiché convocherà ulteriore seduta della Conferenza.

Nel corso della prossima seduta sarà nuovamente richiesta l'espressione dei pareri dei seguenti Enti: Comune di Salsomaggiore Terme (relativamente a conformità urbanistica, alle matrici ambientali scarichi, rumore, rifiuti e attività insalubri); EmiliAmbiente S.p.a. (relativamente agli scarichi idrici in pubblica fognatura); AUSL Distretto di Fidenza; Agenzia per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza.

La seduta si chiude alle ore 12.40.

Letto, firmato e sottoscritto

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Giovanni Maria Simonetti	
Comando Provinciale di Parma dei Vigili del Fuoco	Vincenzo Giordano	
CUPOLA S.r.l.	Fausto Cupola	

  Pagina 4 di 4

Agenzia Regionale Per La Prevenzione,
L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia
Romagna (Bologna)
dirgen@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 26527/2020 del 19/02/2020 alle ore 08:47) D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. ζ Domanda di modifica dell' ζ Autorizzazione unica dell' ζ impianto gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Det.2604/2010) Ditta: Cupola Srl - impianto sito in Comune di Salsomaggiore Terme, Via San Giuseppe 32 Convocazione seconda Conferenza di Servizi decisoria - L. 241/90 e s.m.i. artt. 14 e 14-ter

Con la presente siamo a rispondere alla vostra richiesta prot 26527 del 19.02.2020, relativa alla domanda di modifica dell' Autorizzazione unica dell' impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (Det. 2604/2010) presentata dalla ditta Cupola S.r.l., per l' impianto posto in via San Giuseppe n. 32 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR).

Valutata la documentazione presentata e le successive integrazioni si prende atto che relativamente alla matrice rumore viene dichiarato che le modifiche che si intendono attuare non determineranno un incremento del numero e della durata delle sorgenti di rumore.


La Valutazione di Impatto acustico elaborata nel gennaio 2019 ha confermato che l' attività produce un' influenza sonora conforme sia in relazione ai limiti assoluti di immissione sia in relazione al criterio differenziale rispetto al ricettore sensibile di maggior interesse.

Si ricorda che nella zonizzazione acustica comunale l' area dell' insediamento è classificata in classe V.

Relativamente alla viabilità l' incremento di traffico indotto non appare significativo, attualmente gli accessi sono 10 (entrate ed uscite), con le modifiche che si intendono apportare si prevedono 20 accessi al giorno comprensivi dei mezzi in entrata ed in uscita. Si evidenzia inoltre che l' incrocio, tra la strada di accesso al quartiere artigianale, via Bargone Valle e la strada Provinciale 359, è stato dotato di un impianto semaforico, per meglio regolamentare il traffico in ingresso ed uscita dal quartiere artigianale.

Per l' attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell' art. 216 del TULLSS, visti il punto 101 parte prima lettera b) dell' elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Osservato che non risultano a tutt' oggi, agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l' attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.



Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME
SETTORE 3 – SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Ambiente – Sportello Unico

Viale Romagnosi, 7 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) – C.F. e P.I. 00201150349
Tel. 0524 580239 - Telefax 0524 580299 – www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

Prot. gen. n. 6224/V1-9

Salsomaggiore Terme, 02/03/2020

Spett. ARPAE

V.le Bottego, 9

43121

PARMA

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi dell'art 4 comma 4 o 5 del DPR 59/2013 – ditta Cupola srl - Domanda di modifica dell'Autorizzazione unica dell'impianto gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi- via San Giuseppe n. 32 - Rif. Det. 2604/2010. **Pareri**

Visti:

- la documentazione a corredo dell'istanza di cui all'oggetto;
- il verbale della conferenza dei servizi del 22/11/2019 pervenuto al protocollo comunale n. 1167 del 16/01/2020;
- la documentazione integrativa trasmessa da ARPAE e pervenuta al protocollo comunale n. 4783 del 19/02/2020;
- la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Del. di C.C. n. 21 del 24/04/2018 e suoi allegati;

Considerato che:

- l'area ricade in "Ambiti soggetti a POC - Ambiti destinati all'ampliamento degli insediamenti produttivi di rilievo Comunale" ai sensi dell'art. 6.18 del Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Del. di C.C. n. 21 del 24/04/2018;
- l'area ricade in "Classe IV- Aree prevalentemente industriali" ai sensi della Zonizzazione acustica comunale approvata con Deliberazione del C. C. n. 22 del 24/04/2018;
- la ditta dichiara l'invarianza delle matrici scarichi idrici e rumore

Per quanto di competenza si esprime parere favorevole alla conformità urbanistica, alle matrici ambientali scarichi, rumore, rifiuti e attività insalubri con le seguenti prescrizioni:

- Gli eventuali rifiuti speciali e/o quelli ordinari dovranno essere opportunamente stoccati e conferiti esclusivamente a trasportatori, recuperatori e smaltitori autorizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. I siti di stoccaggio dovranno essere opportunamente mascherati ove il rifiuto sia ingombrante e adeguatamente impermeabilizzati onde evitare percolazioni di qualunque tipo nei suoli (Val.S.A.T. PSC Salsomaggiore Terme).

Distinti saluti.



L'INGEGNERE CAPO
DIRETTORE DELL'AREA 3
TECNICA E SICUREZZA

(Ing. *Rossano Varazzani*)



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PARMA

Via Chiavari,11/b ☎.0521 953211 📠 0521953263

E-mail: comando.parma@vigilfuoco.it;

Posta Certificata: com.parma@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione ☎ **0521 291111**

VS. PROT. n. 3788/2020

dipvvf.COM-PR.REGISTRO
UFFICIALE.U.0004939.14-04-2020

**Spett. SUAP DI SALSOMAGGIORE TERME
VIALE ROMAGNOSI, 7
43039 SALSOMAGGIORE TERME**

**Al Signor Sindaco del Comune di
SALSOMAGGIORE TERME**

**e p.c. CUPOLA SRL
C/O STUDIO RAINIERI MICHELE
postacert@pec.rainieri.it**

**OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI – VALUTAZIONE PROGETTO
Pratica VV.F. n° 22774 PROG. 31/2020 - DA MODIFICARE RAGIONE SOCIALE
NELL'OGGETTO
Ditta CUPOLA SRL
ATTIVITA': 55.2.C 34.1.B 44.1.B Allegato I D.P.R. 151/2011
Ubicata in VIA SAN GIUSEPPE 32 - LOC. PONTE GHIARA
43039 SALSOMAGGIORE TERME**

Con riferimento all'istanza di Valutazione Progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, presentata dal titolare dell'attività indicata in oggetto, e acquisita in data 15.02.2020, valutato il progetto ai fini della Prevenzione Incendi dal Funzionario DVD ARCH. PAOLO CICIONE, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla conformità dello stesso, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni che seguono:

- 1) La realizzazione delle opere e degli impianti dovrà avvenire in piena conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite. Eventuali varianti al medesimo dovranno essere sottoposte allo scrivente Comando, in forma progettuale, a preventiva approvazione ai fini della sicurezza, prima della loro realizzazione. Fanno eccezione le modifiche che non comportino aggravio delle condizioni di sicurezza ai sensi dell'art 4 comma 7 del DM 7 agosto 2012;
- 2) Per tutto quanto non esplicitamente descritto e/o prescritto, dovrà essere comunque integralmente attuato quanto disposto da: DM 01.07.2014, Dlgs 81/08, DM 20.12.2012;
- 3) Gli impianti dovranno essere installati a regola d'arte, nel rispetto delle norme di buona tecnica (in particolare, le norme CEI, UNI-CIG, UNI), in conformità a quanto previsto dalla L. 186/68, dal DPR 462/2001 e dal D.M. n° 37 del 22/01/2008 (G.U. n. 61 del 12/03/2008) come dovrà risultare dalle certificazioni tecniche;
- 4) Deve essere assicurata con la realizzazione di idonea segnaletica orizzontale il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.2 dell'allegato decreto ministeriale sopra citato;
- 5) Gli impianti di protezione attiva devono essere realizzati, e sottoposti alla preventiva valutazione del Comando secondo le modalità di cui al DM 20.12.2012.

Al termine dei lavori e prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata al Comando, istanza, di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs 08/03/2006 n. 139 mediante segnalazione certificata di inizio attività.

Tale istanza dovrà essere redatta e corredata in conformità a quanto previsto dal D.M. 07/08/2012 (art. 4 ed allegato II).

Il Comando VV.F. rilascerà all'interessato una ricevuta dell'avvenuta presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

Si precisa che la visita tecnica sarà effettuata per le attività di cui all'allegato I categoria C del D.P.R. 151/11, e a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate per le attività di cui all'allegato I categorie A e B del succitato D.P.R.

Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I del D.P.R. 151/11 possono richiedere al Comando l'effettuazione delle visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

La documentazione tecnica da allegare alla domanda di sopralluogo è quella prescritta dall'Allegato II al D.M. 07/08/2012.

Detta documentazione, deve essere redatta sui modelli Ministeriali, disponibili sul sito www.vigilfuoco.it, ed essere presentata completa, fascicolata e numerata.

Il Funzionario Istruttore
DVD ARCH. PAOLO CICIONE

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(DOTT. ING. VINCENZO GIORDANO)
Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

PC

Servizio Autorizzazioni Concessioni
Sac Arpae
Parma
(tramite posta interna)

Oggetto: procedimento di modifica sostanziale e contestuale rinnovo dell'autorizzazione unica alla gestione (recupero) di rifiuti, di cui all'art. 208 (ex 210) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., proposta da Sig. Cupola Romano – ditta individuale. Salsomaggiore Terme Relazione tecnica.

In relazione all'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 Dlgs 152/06 smi, atto Determinazione della Provincia di Parma n. 2604 29/07/2010 smi, inoltrata da Romano Cupola, nato a Fidenza il 18/08/1955 in qualità di responsabile legale della ditta Cupola srl con sede legale e stabilimento posti in Salsomaggiore Terme, località Via San Giuseppe n. 32,

- preso atto che la prefata istanza è stata presentata in data 15/11/2018 ed è stata sospesa perché soggetta alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conclusasi favorevolmente con Determinazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.13891 del 29/07/2019;
- visto quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi del 22/11/2019;
- altresì valutata la documentazione integrativa prodotta dalla ditta in data 10/02/2020;

si esprime **parere favorevole** alla modifica sostanziale e contestuale rinnovo per l'attività di autodemolizione (R 13 – R 4) e di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (R 13 – R 12 – R 4) da esercirsi in Salsomaggiore Terme, Strada san Giuseppe n. 32 e si formulano le seguenti considerazioni in ordine alle singole matrici ambientali, da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi.

Descrizione attività

- L'attività svolta consiste nella gestione di rifiuti speciali conferiti all'impianto aziendale direttamente dalle ditte produttrici oppure raccolti e trasportati da automezzi aziendali presso enti ed imprese.
- I rifiuti in ingresso sono sottoposti a controllo radiometrico e pesatura ed una volta accettati saranno sottoposti ad operazioni di scarico effettuate mediante ribaltamento cassoni, movimentazioni con gru caricatori installate su autocarro e/o con macchine operatrici semoventi.

- Le operazioni di recupero effettuate nell'impianto consistono nella messa in riserva (R13), cernita e cambio di codice (R 12) e recupero (R 4);
- L'intera area aziendale è servita da apposita rete fognaria che convoglia i reflui aziendali in un impianto di trattamento delle acque di dilavamento prima dello scarico in pubblica fognatura, in ottemperanza alle prescrizioni dell'Ente gestore.
- L'attività di autodemolizione è vincolata ai disposti del DPR 209/2003 smi.

Tipologia di rifiuti e modalità gestionali

CODICE EER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	QUANTITA' MASSIMA Istantanea	QUANTITA' MASSIMA ANNUA	ALTEZZA CUMULO
			tonnellate	tonnellate	metri
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R 13 – R 4	10	10	2,5
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi	R 13 – R 4	20	100	2,5
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R 13 – R 4	10	10	2,5
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	R 13 – R 4	2	2	2,5
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	R 13	10	2.175	3
15 01 02	Imballaggi in plastica	R 13 – R 12	4	180	3
15 01 03	Imballaggi in legno	R 13 – R 12	10	800	3
15 01 04	Imballaggi metallici	R 13 – R 4	10	798	4
15 01 06	Imballaggi misti	R 12 – R 13	10	2.800	3
16 01 06	Veicoli fuori uso non contenenti sostanza pericolose	R 13 - R 4	10	550	3

16 01 17	Metalli ferrosi	R 13 – R 4	6	700	4
16 01 18	Metalli non ferrosi	R 13 – R 4	0,5	1	3
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	R13 – R 4	1	10	3
17 02 01	Legno	R 12	10	150	3
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	R 13 – R 4	3	50	4
17 04 02	Alluminio	R 13 – R 4	5	400	4
17 04 03	Piombo	R 13 – R 4	0,5	5	3
17 04 04	Zinco	R 13 – R 4	0,2	1	3
17 04 05	Ferro e acciaio	R 13 – R 4	10	7.475	4
17 04 06	Stagno	R 13 – R 4	0,2	1	3
17 04 07	Metalli misti	R 13 – R 4	8	200	4
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R 13 – R 4	0.5	2	3
19 12 02	Metalli ferrosi	R 13 – R 4	5	200	4
19 12 03	Metalli non ferrosi	R 13 – R 4	0,5	2	4
20 01 40	Metalli	R 13 – R 4	10	1475	4
160104*	Veicoli fuori uso	R 13 – R 4	15 unità	350 unità	/
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da...	R 13	35	500	4
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	D 15	8	90	3
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci...	R 13	7	90	3
16 06 01*	Batterie al piombo	R 13	15	40	3
15 01 10*	Imballaggi contenenti	D 15	8	15	3

	residui di sostanze pericolose...				
15 01 07	Imballaggi in vetro	R 13	100	100	3
16 01 03	Pneumatici fuori uso	R 13	6	40	3
16 01 19	Plastica	R 13	0,5	10	3
16 01 20	Vetro	R 13	4	10	3
16 02 14	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui...	R 13	1	5	3
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso	R 13	0,5	2	3
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento,	R 13	1	7	3
17 04 11	Cavi diversi da quelli di cui alla voce....	R 13	10	20	4
19 12 05	vetro	R 13	5	10	3
20 01 01	Carta e cartone	R 13	30	1.700	3
20 01 02	Vetro	R 13	10	20	3
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da....	R 13	3	8	3
20 01 39	Plastica	R 13	2	5	3

Prescrizioni

- Il quantitativo di rifiuti gestito nell'impianto è pari:
 - a 20.741 tonnellate/anno complessive;
 - 105 tonnellate/anno in D15;
 - 18.071 tonnellate/anno in R 4 e R12;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- 2.565 tonnellate anno in R13;
 - potenzialità massima istantanea in R13: 246 tonnellate;
 - potenzialità massima istantanea in R13 prima del recupero: 155 tonnellate;
 - potenzialità massima istantanea in D 15: 16 tonnellate;
2. Presenza procedura di sorveglianza audiometrica che devono contenere:
 - nomina di un EQ almeno di secondo livello;
 - redazione ed approvazione delle procedure di sorveglianza radiometrica;
 - verifica almeno annuale della applicazione e della adeguatezza delle procedure;
 - verifica della rispondenza della strumentazione alla norma UNI 10897 e suo mantenimento nel tempo;
 - formazione ed addestramento del personale al riconoscimento delle sorgenti radioattive, all'uso della strumentazione e all'esecuzione dei controlli di buon funzionamento;
 - la valutazione periodica degli esiti dei controlli di buon funzionamento e delle eventuali tarature se previste;
 - valutare preliminarmente il rischio per i lavoratori e per la popolazione associato all'eventuale ritrovamento di sorgenti o materiale contaminato.
 - ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
 - modalità periodica di formazione ed addestramento del personale;
 - modalità e svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento della strumentazione, periodicità delle verifiche e della taratura della strumentazione (taratura prevista solo per i portatili);
 - modalità di svolgimento dei controlli;
 - criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo – definizione di anomalia radiometrica;
 - modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
 - azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica, incluse le modalità di comunicazione agli Enti
 - identificazione di un'area di segregazione dei carichi anche solo potenzialmente contaminati.
 3. Le fasi di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti ivi conferiti possono avvenire in cumuli posti all'interno di baie o in contenitori fuori terra; in entrambi i casi dovranno essere posti dei cartelli indicanti i codici EER presenti;
 4. Le fasi di messa in riserva non potranno protrarsi oltre 6 mesi;
 5. Le fasi di deposito preliminare non potranno protrarsi oltre 12 mesi;
 6. I rifiuti in ingresso all'impianto per i quali è autorizzata la sola operazione di messa in riserva dovranno provenire direttamente dal produttore iniziale e non da detentori terzi, già a loro volta autorizzati o iscritti per l'espletamento del solo R 13, in ottemperanza ai disposti dell'allegato C alla parte 4^a del Dlgs 152/06 s.m.i che vietano l'avvio alla fase di messa in riserva un rifiuto già proveniente da un R 13;

7. Qualora siano conferiti all'impianto rifiuti urbani differenziati provenienti direttamente dalla raccolta porta a porta, quindi senza possibilità di respingimento da parte della destinatario, occorre che sia preventivamente predisposta una piattaforma per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali eventualmente presenti in modo indebito nei rifiuti urbani in ingresso e separati al momento della verifica visiva che precede la messa in riserva. L'ubicazione di detta piattaforma dovrà essere evidenziata in planimetria;
8. I rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero quali R4 ed R 12 compatibili tra loro possono essere messi in riserva nella medesima baia o nello stesso contenitore; anche in questo caso dovranno essere posti dei cartelli indicanti i codici EER presenti;
9. I materiali che hanno assunto la qualifica di "fine vita rifiuto" derivati da rifiuti in ferro, acciaio ed alluminio dovranno rispettare le disposizioni del regolamento del Consiglio UE n. 333/2011/UE, in particolare per quanto concerne:
 - i controlli analitici semestrali e la conservazione dei verbali di prelievo e dei rapporti di prova;
 - le dichiarazioni di conformità;
 - la gestione della qualità;
 - esclusione dalla possibilità di trattamento di rifiuti contenenti assenza di oli minerali in quantità tali da dare origine a sgocciolamenti;
10. Le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe, compresi anche quelli di cui al codice EER 16 01 18, dovranno prevedere l'applicazione dei disposti del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., Allegato 1, Suballegato 1 punto 3.2.3; altresì dovrà essere tenuta documentazione comprovante quanto sopra;
11. I materiali che hanno assunto la qualifica di "fine vita rifiuto" derivati da rifiuti in rame dovranno rispettare le disposizioni del regolamento della Commissione UE n. 715/2013 del 25/07/2013, in particolare per quanto concerne:
 - i controlli analitici semestrali e la conservazione dei verbali di prelievo e dei rapporti di prova;
 - le dichiarazioni di conformità;
 - la gestione della qualità;
 - esclusione dalla possibilità di trattamento di rifiuti contenenti assenza di oli minerali in quantità tali da dare origine a sgocciolamenti;
12. I rifiuti derivati da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE- non debbono contenere fluidi; sono pertanto esclusi a titolo di esempio frigoriferi di qualsiasi tipologia, congelatori e surgelatori, condizionatori, climatizzatori, distributori e dispenser di cibi e bevande refrigerate, televisori e monitor di computer. I prefati rifiuti dovranno essere messi in riserva separatamente per ogni singolo codice EER all'interno di contenitori a tenuta e coperti, se posti in esterno;

13. I rifiuti RAEE provenienti da settori privati, commerciali, industriali e di servizio potranno essere conferiti allo stabilimento esclusivamente con formulario di identificazione rifiuto. L'impianto riveste nella filiera il ruolo di impianto di destino finale dove si effettuano le operazioni di recupero dei RAEE.
14. I rifiuti RAEE provenienti dalla filiera della grande distribuzione organizzata, cosiddetta GDO, nonché dalla filiera degli installatori/riparatori di apparecchi, potranno essere conferiti tramite trasportatori iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, categoria 3 bis presso il medesimo stabilimento della ditta con regolare documento di trasporto semplificato, ex allegato 2 ai sensi dei decreti attuativi ministeriali vigenti.
15. L'impianto riveste nella filiera il ruolo di luogo di raggruppamento per conto dei distributori/installatori/riparatori per tutti i tipi di raggruppamenti previsti dalla norma attuativa.
16. Indipendentemente dalla loro provenienza i RAEE ivi conferiti dovranno successivamente essere avviati a ditte autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 alla gestione dei rifiuti RAEE esclusivamente con formulario identificazione rifiuto.
17. Pertanto, qualora l'impianto funga da raggruppamento RAEE per conto dei GDO, o di installatori o di riparatori ai fini della conservazione della tracciabilità del rifiuto in tutte le fasi di ingresso, gestione e uscita presso l'impianto è previsto che :
 - i rifiuti arrivano accompagnati con documentazione di cui all'allegato n. 2 dai punti vendita o dagli esercizi commerciali e sono registrati sullo schedario semplificato, ex allegato 1 che funge da registro di carico e scarico;
 - esce dallo stabilimento con destinazione impianti autorizzati con il F.I.R. accompagnato anche dalle copie conformi delle pagine di schedario Allegato 1 ad esso corrispondenti;
 - le pagine di schedario vengono "chiusure" apponendo il riferimento del FIR di uscita del rifiuto;
 - tutta la documentazione di seguito elencata deve essere conservata per cinque anni, ai fini della tracciabilità del rifiuto:
 - gli allegati 2 dei RAEE in ingresso;
 - gli allegati 1 dello schedario semplificato, su ciascuno dei quali è riportato il riferimento del trasporto in uscita associato al F.I.R.;
 - i F.I.R. di uscita dei rifiuti.
18. L'attività di gestione dei veicoli fuori uso deve essere espletata nel rispetto delle prescrizioni del Dlgs 24/06/2003 n. 209 s.m.i, con particolare riferimento alle disposizioni relative alle fasi di raccolta, trattamento e recupero indicate dagli artt. 5, 6 e 15 commi 7, 8 e 9 e dagli allegati n. 1 , 2 e 3.
19. Oltre a quanto indicato al punto 11, il gestore dovrà attenersi ai seguenti disposti:
 - i veicoli conferiti all'impianto in attesa delle fasi di "messa in sicurezza" ex art. 6 comma 1 lett. b) Dlgs 209/03 s.m.i dovranno essere disposti in fila singola ed

- senza alcuna sovrapposizione esclusivamente nell'area deputata ad uso esclusivo;
- la messa in sicurezza dovrà essere effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data di conferimento, che possono essere protratti fino ad un massimo di 7 giorni solo nel caso di comprovate esigenze riportate nello spazio annotazioni sul registro di c/s rifiuti;
 - nelle aree di deposito temporaneo dei rifiuti costituiti da carcasse di veicoli bonificati non potranno essere presenti altre tipologie di rifiuti; l'accatastamento delle carcasse non deve superare in altezza le opere di mitigazione visiva a verde insistenti lungo il perimetro;
 - dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza il registro relativo alla radiazione dei veicoli fuori uso;
20. Qualora si intendano accettare rifiuti conferiti da soggetti privati e non a carattere produttivo, il gestore dovrà predisporre un registro di carico/scarico rifiuti vidimato dalla Camera di Commercio ad uso esclusivo di rifiuti conferiti dai singoli cittadini privati dove riportare la data del conferimento, la tipologia del rifiuto, la quantità e gli estremi del documento di identificazione e del codice fiscale del conferente; il quantitativo di ogni singolo conferimento non potrà superare i 30 kg;
21. I rifiuti prodotti dall'attività aziendale dovranno essere posti in deposito temporaneo in baie o contenitori dedicati, separatamente dai rifiuti conferiti, eziandio dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 183, comma 1 lett. bb del Dlgs 152/06 smi; in proposito; si fa particolare menzione ai rifiuti di natura gassosa derivati dalle operazioni di messa in sicurezza dei circuiti di condizionamento dei veicoli fuori uso;
22. I materiali derivati dalle operazioni di recupero, così detti fine vita rifiuto, dovranno essere posti in deposito in modo tale che gli stessi non subiscano degradazioni o contaminazioni che ne pregiudichino la qualifica raggiunta; il quantitativo presente istantaneamente dovrà essere compatibile con le dimensioni del contenitore o della baia di deposito e lo sviluppo in altezza non potrà mai superare le opere di mitigazione visiva a verde insistenti lungo il perimetro;
- 23 Il gestore, alla chiusura dell'attività, dovrà provvedere al ripristino dell'area;

Rumore

Visti i contenuti della valutazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente, si evidenzia il divieto di svolgere contemporaneamente le operazioni di movimentazione, di carico e di scarico dei rottami metallici (sorgente sonora S1) e di utilizzo della pressa per auto "Ariete" (sorgente sonora 2).

Acque sotterranee

Il gestore dovrà provvedere a cadenza semestrale alla esecuzione di un prelievo di campioni tramite un laboratorio accreditato delle acque emunte dai due piezometri insistenti

nell'opificio. Le determinazioni analitiche dovranno comprendere la ricerca di idrocarburi totali, COD, pH, conducibilità, Fe, Cu, Zn, Ni, Pb e Cr VI.

La data di espletamento dei suddetti campionamenti dovrà essere comunicata via PEC ad Arpae con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare eventuali controlli analitici in contraddittorio..

Le eventuali anomalie analitiche dovranno essere comunicate ad Arpae sempre tramite PEC.

Il numero e la data dei rapporti di prova dovranno poi essere registrati sul registro vidimato, già presente presso la ditta.

Emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. l'impianto risulta autorizzato per la messa in riserva R13 e trattamento di rifiuti speciali pericolosi (veicoli fuori uso) e non pericolosi (metalli, imballaggi, carta e cartone etc..) con Determina n. 2604 del 29/07/2010, n. 1292 del 24/05/2012 e n. 931 del 24/02/2017;
2. è stata inoltrata istanza di screening per aumento del quantitativo totale dei rifiuti sottoposti a recupero "R", variazione del quantitativo di rifiuti sottoposti alla messa in riserva R13, e inserimento di nuove tipologie di rifiuti sottoposti a D15;
3. si prende atto che viene dichiarato che:
 - *"l'attività non genera polveri";*
 - *"la pressa Cesoya ha un motore di potenzialità pari a 162 kw.. Ricade pertanto nell'elenco di cui all'Allegato 1 A art. 272 D.Lgs. 152/06 Parte V c. 1 lettera cc"*

Si rammenta che l'emissione del motore della cesoya è di per sé scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico, ma è tenuto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 22/11/2010 n. 1769, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.

Distinti saluti

Il Tecnico incaricato
Giovanni Saglia

La Responsabile del distretto
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

Sinadoc n. 33634/2018

GS/gS_CUPOLA_Salso_Autt208_Relaz..odt

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.